



## **Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali, nel quadro della vigente normativa (art. 6, comma 14, e art. 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240)**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa (art. 6, comma 14, e art. 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240), le modalità procedurali e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali a seguito della maturazione del prescritto periodo di anzianità di servizio.

### **Art. 2**

#### **Requisiti per la partecipazione alla procedura**

1. L'attribuzione della classe stipendiale superiore è subordinata alla valutazione positiva del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale degli aventi diritto. Il periodo oggetto di osservazione è rappresentato dal triennio precedente alla domanda per i soggetti che abbiano maturato il diritto alla valutazione entro il 31.12.2017. In conformità alla Legge 205/2017, che ha trasformato in regime biennale per classi il regime della progressione triennale, il periodo oggetto di osservazione è il biennio precedente alla domanda per i soggetti che abbiano maturato il diritto alla valutazione dopo il 31.12.2017.
2. Hanno diritto ad accedere alla predetta valutazione i professori e i ricercatori di ruolo che abbiano maturato gli anni di anzianità di servizio utili per ottenere la progressione stipendiale per classi, previa presentazione di un'apposita domanda secondo le disposizioni stabilite dal presente Regolamento.
3. La valutazione degli aventi diritto alla classe stipendiale superiore è svolta con la seguente cadenza temporale:
  - entro il primo semestre, per i professori e i ricercatori di ruolo che hanno maturato il requisito entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
  - entro il secondo semestre per i professori e i ricercatori di ruolo che hanno maturato il requisito entro il 30 giugno dell'anno in corso;

e si conclude con un giudizio positivo o negativo.

L'elenco dei soggetti in possesso del requisito indicato al comma 2 è definito con decreto del Rettore ed è pubblicato sul portale istituzionale dell'Ateneo

4. Il processo di valutazione è avviato dal Rettore con l'emanazione di un apposito avviso, da pubblicarsi sul portale dell'Ateneo.
5. La valutazione è effettuata ad opera di un'apposita Commissione costituita secondo le disposizioni contenute al successivo art. 9.
6. La Commissione prende in esame l'attività svolta dagli interessati nel prescritto periodo precedente la data di maturazione del diritto oggetto del presente Regolamento, con riferimento agli ambiti istituzionali della didattica, della ricerca e delle attività gestionali, valutandola sulla base dei requisiti previsti ai successivi artt. 6, 7 e 8, requisiti che sono verificati sulla scorta dei dati presenti nei Sistemi informativi dell'Ateneo.
7. Acquisiscono il diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale superiore i professori e i ricercatori di ruolo che conseguano una valutazione positiva in tutti e tre gli ambiti indicati al comma 7.



8. Il procedimento per l'attribuzione della classe stipendiale superiore deve concludersi nell'arco di tre mesi decorrenti dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, come specificati all'art. 3.
9. Nel caso il processo di valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale superiore si concluda con un giudizio negativo, il docente interessato può reiterare la sua richiesta dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dal termine del procedimento. In tal caso, la nuova valutazione riguarderà il periodo che precede la data della nuova richiesta e la decorrenza della classe è differita di un anno. Se la valutazione negativa viene confermata, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della Legge n. 240/2010.
10. Il docente che, durante il periodo utile ai fini della maturazione della nuova classe stipendiale, incorra in una sanzione disciplinare superiore alla censura può presentare la richiesta di attribuzione della nuova classe solo dopo che abbia maturato un periodo pieno di servizio della durata stabilita dalle vigenti norme, non considerando il periodo di sospensione.
11. La valutazione di cui all'art. 6, commi 7 e 8 della legge 240/2010 non dà luogo necessariamente all'attribuzione degli scatti stipendiali.

### **Art. 3**

#### **Domanda di partecipazione alla valutazione**

1. I soggetti aventi diritto alla valutazione per l'ottenimento della progressione stipendiale per classi devono presentare, esclusivamente per via telematica, entro il termine di scadenza indicato nell'avviso emanato dal Rettore, apposita domanda.
2. Alla domanda di attribuzione della classe superiore, gli interessati devono allegare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo considerato, da redigersi anch'essa per via telematica. La domanda, oltre che al Rettore, deve essere inviata per conoscenza anche al Direttore del Dipartimento di appartenenza.
3. In caso di valutazione negativa la richiesta di progressione nella classe successiva può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.
4. In caso di mancata presentazione della domanda e/o di mancata presentazione della stessa nei termini e con le modalità previste dal bando di indizione della procedura, la domanda può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla data di maturazione del diritto.
5. Infine, il superamento della procedura vale anche come valutazione positiva ai fini della partecipazione alle Commissioni di concorso nazionali e locali (art. 6, commi 7 e 8) della legge 240/2010.

### **Art. 4**

#### **Requisiti minimi per la presentazione della domanda**

1. Possono presentare la domanda di attribuzione della classe stipendiale superiore i professori e i ricercatori di ruolo che, oltre ad aver maturato il prescritto requisito di anzianità di servizio menzionato all'art. 2, comma 2, abbiano:
  - a) regolarmente compilato e chiuso, nel periodo di riferimento, il registro elettronico delle attività didattiche;
  - b) completato l'inserimento nell'Archivio Istituzionale della Ricerca dell'Ateneo - AIR dei dati relativi alla propria produzione scientifica;
  - c) inserito per ciascun anno del periodo di riferimento, nelle apposite sezioni del portale dell'Università, il programma dei corsi di cui sono stati titolari e l'orario di ricevimento degli studenti;
  - d) pubblicato, nell'apposita sezione del portale istituzionale dell'Ateneo, il rispettivo *curriculum vitae* aggiornato.



2. Coloro che hanno svolto, nel periodo di riferimento, la propria attività istituzionale, in tutto o in parte, presso altri Atenei, devono autocertificare la pregressa attività svolta all'esterno, ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni, che saranno effettuate ai sensi della normativa vigente.

## **Art. 5**

### **Riduzione del periodo oggetto di valutazione**

1. Sono previste specifiche riduzioni del periodo oggetto di valutazioni in riferimento a determinate situazioni.
2. In riferimento ai docenti e ricercatori che abbiano maturato il diritto alla valutazione triennale è previsto che:
  - a) In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione in relazione all'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché questo risulti pari o superiore a diciotto ovvero a dodici mesi, in considerazione che il rapporto di lavoro sia rispettivamente in regime di tempo pieno o definito, secondo quanto indicato nell'avviso emanato dal Rettore a norma dell'art. 3 del presente Regolamento.
  - b) In caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione in relazione all'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché questo risulti pari o superiore a ventiquattro ovvero a sedici mesi, in considerazione che il rapporto di lavoro sia rispettivamente in regime di tempo pieno o definito, secondo quanto indicato nell'avviso di cui alla lettera a).
  - c) In caso di congedo per maternità o paternità di cui ai capi III e IV del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il periodo soggetto a valutazione in relazione all'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché questo risulti pari o superiore a diciotto ovvero dodici mesi, in considerazione che il rapporto di lavoro sia rispettivamente in regime di tempo pieno o definito, secondo quanto indicato nell'avviso di cui alla lettera a).
3. In riferimento ai docenti e ricercatori che abbiano maturato il diritto alla valutazione biennale è previsto che:
  - a) In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione in relazione all'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché questo risulti pari o superiore a dodici ovvero a otto mesi, in considerazione che il rapporto di lavoro sia rispettivamente in regime di tempo pieno o definito, secondo quanto indicato nell'avviso emanato dal Rettore a norma dell'art. 3 del presente Regolamento.
  - b) In caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione in relazione all'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché questo risulti pari o superiore a diciotto ovvero a dodici mesi, in considerazione che il rapporto di lavoro sia rispettivamente in regime di tempo pieno o definito, secondo quanto indicato nell'avviso di cui alla lettera a).
  - c) In caso di congedo per maternità o paternità di cui ai capi III e IV del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il periodo soggetto a valutazione in relazione all'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché questo risulti pari o superiore a dodici ovvero otto mesi, in considerazione che il rapporto di lavoro sia rispettivamente in regime di tempo pieno o definito, secondo quanto indicato nell'avviso di cui alla lettera a).
4. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; in questi casi, la relazione riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
5. I periodi di assenza dal servizio senza maturazione di anzianità non sono computabili.

## **Art. 6**

### **Valutazione delle attività didattiche**



1. Per quanto riguarda l'ambito istituzionale della didattica:
  - i professori sono valutati positivamente se abbiano regolarmente svolto nei corsi di studio di primo e di secondo livello, nelle scuole di specializzazione e nei programmi di dottorato dell'Ateneo le ore di didattica frontale loro assegnate nel prescritto periodo che precede la valutazione, così come disposto dal vigente "Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori dell'Università di Milano";
  - i ricercatori di ruolo sono valutati positivamente se abbiano svolto regolarmente le attività didattiche integrative, di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, e di verifica dell'apprendimento che sono state loro assegnate nel prescritto periodo che precede la valutazione, ovvero se in tale periodo abbiano contribuito al sostenimento dell'offerta formativa dell'Ateneo con l'assunzione di compiti didattici curriculari, come da dichiarazione dei Direttori dei Dipartimenti di appartenenza.
2. Sono fatti salvi i casi di riduzione del carico didattico autorizzato dai competenti Organi di governo e i casi, debitamente documentati, di impossibilità obiettiva a svolgere l'attività didattica assegnata.
3. Le ore di didattica frontale effettivamente svolte sono verificate dal registro online delle attività, debitamente compilato e chiuso dagli interessati e validato dai Presidenti dei Collegi didattici di riferimento.
4. Gli obblighi di cui al presente articolo non sussistono per coloro che abbiano rivestito, nel periodo di riferimento, il ruolo di Rettore e di Prorettore Vicario.

## **Art. 7**

### **Valutazione delle attività di ricerca**

1. Per quanto riguarda l'ambito istituzionale della ricerca, i professori e i ricercatori di ruolo sono valutati positivamente se nel prescritto periodo che precede la valutazione siano stati autori di almeno due lavori scientifici.

In riferimento alla valutazione dell'attività di ricerca, esclusivamente nei settori concorsuali per i quali il valore soglia, relativo alla numerosità delle pubblicazioni normalizzato sullo stesso arco temporale, per i candidati all'Abilitazione Scientifica Nazionale per la fascia superiore, risulti inferiore al criterio di cui sopra, la Commissione di valutazione, di cui al successivo art. 9 potrà tenere conto della specificità della singola istanza.

2. Per lavori scientifici si intendono i lavori rispondenti ai criteri definiti dall'ANVUR e riconosciuti validi ai fini della Valutazione della Qualità della Ricerca - VQR. L'elenco dei lavori deve obbligatoriamente risultare nell'Archivio Istituzionale della Ricerca dell'Ateneo - AIR.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo non sussistono per coloro che abbiano rivestito, nel periodo di riferimento, il ruolo di Rettore e di Prorettore Vicario.

## **Art. 8**

### **Valutazione delle attività gestionali**

1. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono considerati assolti per coloro che nel prescritto periodo che precede la valutazione abbiano assunto, per almeno un anno, funzioni di responsabilità, ricoprendo uno dei seguenti incarichi:
  - Rettore;
  - Prorettore Vicario;
  - Prorettore;
  - Componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;
  - Direttore di Dipartimento;



- Presidente di Collegio didattico e/o Coordinatore di corso di laurea o di laurea magistrale;
  - Presidente di Comitato di direzione di Facoltà/Scuola;
  - Direttore di Scuola di specializzazione;
  - Coordinatore di Dottorato;
  - Componente del Nucleo di valutazione dell'Ateneo;
  - Componente del Presidio Qualità d'Ateneo;
  - Componente dell'Osservatorio della ricerca;
  - Direttore del Centro Clinico-Veterinario e Zootecnico-Sperimentale D'Ateneo.
2. Per tutti gli altri professori e per i ricercatori di ruolo, per quanto riguarda l'ambito gestionale, costituisce elemento di positiva valutazione l'aver partecipato, nel corso del prescritto periodo che precede la valutazione, ai lavori del Consiglio del Dipartimento di rispettiva appartenenza con una presenza non inferiore al cinquanta per cento delle sedute ordinarie e straordinarie, fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 7 del Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori. La percentuale è computata sulla base dei verbali ufficiali conservati presso le segreterie dipartimentali.

## **Art. 9**

### **Commissione di valutazione**

1. Le procedure per la valutazione dei candidati sono svolte da una Commissione composta da tre docenti a tempo pieno dell'Ateneo, di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore di ruolo.
2. I componenti della Commissione sono designati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico. La Commissione è nominata dal Rettore con proprio decreto; il suo mandato ha la durata di un anno e non è rinnovabile.
3. Non possono fare parte della Commissione coloro che hanno diritto all'attribuzione della progressione stipendiale per classi nell'anno di mandato della Commissione.
4. Le funzioni di presidente della Commissione sono esercitate dal professore ordinario mentre le funzioni di segretario sono svolte dal ricercatore di ruolo.
5. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
6. La Commissione è tenuta, per ciascuna sessione, a terminare i propri lavori entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
7. Il presidente può chiedere al Rettore una proroga di ulteriori trenta giorni dei termini per la conclusione dei lavori medesimi solo per comprovati e giustificati motivi e solo una volta.

## **Art. 10**

### **Approvazione degli atti e comunicazione agli interessati**

1. Il giorno stesso della conclusione della sessione di valutazione, la Commissione trasmette all'Amministrazione universitaria gli atti relativi alla procedura per l'approvazione. Gli atti sono approvati dal Rettore con proprio decreto non oltre venti giorni dalla data di ricezione degli stessi.
2. Il decreto di approvazione degli atti della Commissione è pubblicato sul portale istituzionale dell'Ateneo, insieme all'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo, entro i tre giorni successivi alla sua emanazione. Dell'avvenuta pubblicazione del decreto è data contestuale notizia a tutti gli interessati a mezzo posta elettronica all'indirizzo istituzionale di ogni docente.



3. I competenti Uffici dell'Amministrazione provvedono comunque a notificare agli interessati l'esito della valutazione tramite apposita nota, indicando a coloro che hanno riportato un giudizio negativo il termine entro il quale far pervenire al Rettore le proprie eventuali opposizioni.

## **Art. 11**

### **Ricorsi**

1. Fatta salva l'impugnazione in sede giurisdizionale, gli interessati possono proporre, avverso l'esito della valutazione, ricorso al Rettore. I ricorsi devono essere presentati entro venti giorni dalla data di notifica dell'esito agli interessati.
2. Sui ricorsi decide il Rettore nei quindici giorni successivi alla loro presentazione.

## **Art. 12**

### **Attribuzione della classe stipendiale**

1. Definiti tutti i giudizi sui ricorsi, e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, il Rettore dispone, con proprio decreto, l'attribuzione della classe stipendiale a favore degli aventi diritto.
2. Gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione della nuova classe stipendiale decorrono dalla data di maturazione del diritto.

## **Art. 13**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione, su parere conforme del Senato accademico, ed è emanato con decreto del Rettore.
2. Esso è pubblicato, insieme al decreto rettorale di emanazione, sul portale istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## **Art. 14**

### **Disposizioni transitorie**

1. Il presente Regolamento è soggetto a revisione triennale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa specifica in materia.